

REGOLAMENTO (CEE) N. 3308/90 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2051/90⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, un esportatore cinese e un importatore hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni in merito.
- (3) Un altro produttore della Repubblica popolare cinese ha affermato che i sacchi denominati « big bags » dovevano essere esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2051/90. Tali sacchi sono effettivamente quasi sempre classificati in un altro codice della nomenclatura combinata, ma rientrano nel codice NC 6305 31 91 se il peso della tela poliolefinica è uguale o inferiore a 120 grammi al metro quadrato. È stato tuttavia osservato che i « big bags » aventi un peso inferiore o uguale a 120 grammi al metro quadrato di tela hanno le stesse caratteristiche fisiche ed applicazioni degli altri sacchi appartenenti allo stesso codice della nomenclatura combinata. L'inchiesta della Commissione, la denuncia dei ricorrenti e le conclusioni del regolamento (CEE) n. 2051/90 riguardavano tutti i tipi di sacchi di cui al codice NC 6305 31 91.

Non è stato presentato alcun nuovo elemento tale da giustificare un riesame dei tipi di sacchi in questione, corrispondenti a tutti i prodotti di cui al codice NC 6305 31 91. Non sussistono quindi motivi sufficienti per escludere dall'inchiesta i « big

bags » che rientrano nello stesso codice dei prodotti a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2051/90.

C. Dumping

- (4) In materia di dumping è stato contestato il metodo seguito per determinare il valore normale che era stato calcolato in funzione del valore costruito del prodotto simile in India. È stato proposto di determinare il valore normale prendendo in considerazione i prezzi realmente pagati al consumo sul mercato interno indiano oppure all'esportazione dall'India verso altri paesi. Tuttavia, come risulta dal regolamento (CEE) n. 2051/90, tali prezzi erano inferiori al costo di produzione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 il valore normale è stato pertanto costruito.

È stato inoltre contestato il fatto che la procedura riguardi unicamente i sacchi originari della Repubblica popolare cinese. A questo proposito occorre ricordare che la procedura è stata avviata in seguito ad una denuncia dell'industria comunitaria relativa unicamente alle importazioni dei prodotti cinesi e che non sono stati presentati elementi di prova concernenti l'esistenza di pratiche di dumping attribuibili ad altri esportatori.

Non sono state pertanto presentate argomentazioni tali da giustificare un riesame delle conclusioni in base a cui è stato istituito il dazio antidumping provvisorio. Le risultanze dell'inchiesta enunciate nel regolamento (CEE) n. 2051/90 sono quindi considerate definitive.

D. Pregiudizio

- (5) In merito al pregiudizio, l'esportatore cinese ha affermato che le importazioni dei prodotti cinesi non hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria, poiché la maggior parte dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese era importata nella Comunità in regime di importazione temporanea e quindi era destinata ad essere riesportata, mentre i sacchi prodotti dall'industria comunitaria erano essenzialmente destinati al consumo nella Comunità. A questo proposito occorre precisare che il pregiudizio è stato provocato dalle importazioni definitive dei sacchi in questione, considerate isolatamente. I dazi antidumping non si applicano comunque ai prodotti introdotti in regime di importazione temporanea, anche se nella fattispecie tali importazioni contribuiscono indubbiamente al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. I sacchi cinesi introdotti in regime di importazione temporanea sono infatti

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 36.